



Città di Avola

((Libero Consorzio Comunale di Siracusa))

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19

DEL 14.09.2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2021.

PREMESSO CHE l'art. 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha disposto a partire dal 1° gennaio 2020 l'abrogazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), riscrivendo nel contempo la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

CHE l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

CHE l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CHE il DM Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine ordinario previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

CHE, l'art. 1 comma 779 della Legge 160/2019 ha previsto che per il 2020 i comuni, in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, all'art. 53 comma 16 della Legge 388/00 ed all'art. 172 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000, possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, con effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della Legge 160/2019 *“Disciplina della nuova*

4

Imu", il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili.

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 – salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9

– non costituisce presupposto dell'imposta, e quindi restano escluse dall'Imu le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;

- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Visto l'art. 1 comma 747 della Legge n. 160/2019 la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei casi seguenti:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è

uy

situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

d) a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art. 1, comma da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.....

CHE, i commi dal 748 al 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevedono che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 616/77;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del dl 557/1993 conv. dalla Legge 133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono invece esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (di cui

all'art. 1 commi da 750 a 753 della Legge 160/2019), l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CHE, il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevede l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo sopra citato, indipendentemente dalla loro ubicazione ;

CHE ai sensi dell'art. 1 comma 760 legge 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO CHE , ai sensi dell'art. 1 comma 744 della Legge 160/2019 è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

RITENUTO in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'anno 2021 di esentare il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria per la quota spettante al Comune, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della legge 27/12/2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della legge 27/12/2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della Legge 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui all'art. 1 comma 757 della Legge 160/2019 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27 agosto 2014 concernente la riproposizione del nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 3 del decreto- legge n. 174 del 2012, con il quale è stato deciso, tra l'altro, di accedere al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 243-bis, punto 8, lettera g) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale postula l'accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui

all'articolo 243-ter del medesimo Testo unico alla condizione che l'ente richiedente si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura prevista dalla lettera a) del medesimo punto;

PROPONE

- 1) di approvare per l'anno 2021, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 dei 27 agosto 2014 concernente la riproposizione del nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con il quale è stato deciso, tra l'altro, di accedere al fondo di rotazione di cui all'articolo 243 -ter del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in aderenza a quanto previsto dall'articolo 243-bis, punto 8, lettera g) del medesimo Testo unico, le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura prevista dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modifiche ed integrazioni, già deliberate per l'anno 2015, così come risultanti dalla seguente tabella:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

Tipologia imponibile	Aliquota IMU 2020
abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) <i>con detrazione di euro 200,00</i>	0,60%
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77 <i>con detrazione di euro 200,00</i>	1,06
abitazione principale non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7)	esclusa da imu
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica;	esclusa da imu
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;	esclusa da imu
casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;	esclusa da imu

4

un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	esclusa da imu
unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata - l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;	esclusa da imu
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale condizione e non siano in ogni caso locati	0,25%
Terreni agricoli	1,06%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d. lgs. 99/'04 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 co. 3 del D. lgs. 99/'04	Esenti
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06%
Immobili diversi da abitazione principale e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06
Aree fabbricabili	1,06%

- 2) di dare atto che la presente deliberazione, in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201 del 2011, sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 3) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.



**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2021.**

**PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/90 RECEPITA
CON L.R. 48/91 e integrata con la L.R. n.30/2000**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Avola, li 19-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favore.

Avola, li 19.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E COLETTA

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Avola, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITÀ

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge, ed in esecuzione all'art.45 comma 4 dello Statuto comunale, si esprime parere Favore.

Avola, li 19/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

L'anno duemila ventuno, il giorno diciassette del mese Luglio alle ore 11,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

01	Iacono Fabio (Presidente C.C.)	<input checked="" type="checkbox"/>	A		13	Caldarella Stefania	P	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Dell'Albani Sebastiana	P	<input checked="" type="checkbox"/>		14	Amato Sebastiano	P	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Rossitto Sebastiano	<input checked="" type="checkbox"/>	A		15	Cancemi Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	A
04	Iacono Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	A		16	Rossitto Gabriele	<input checked="" type="checkbox"/>	A
05	Tine' Andrea	P	<input checked="" type="checkbox"/>		17	Caruso Sebastiana	<input checked="" type="checkbox"/>	A
06	Caruso Giuseppe	P	<input checked="" type="checkbox"/>		18	Andolina Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	A
07	Tanasi Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	A		19	Urso Tullio	<input checked="" type="checkbox"/>	A
08	Coletta Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>	A		20	Alia Fabrizio	<input checked="" type="checkbox"/>	A
09	Orlando Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	A		21	Rametta Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	A
10	Guastella Salvatore	P	<input checked="" type="checkbox"/>		22	Amato Antonino	<input checked="" type="checkbox"/>	A
11	Inturri Sebastiano	<input checked="" type="checkbox"/>	A		23	Sano Gaetano	<input checked="" type="checkbox"/>	A
12	Tardonato Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	A		24	Libro Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	A

Risultano presenti n° 18 ed assenti n° 6 Consiglieri Comunali.

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza l'Avv. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba.

Per l'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori Assessori: Massimo Grande, Luciano Bellomo, Paolo Iacono,

Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del punto avente ad oggetto:

“Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta anno 2021”.

Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola al Consigliere Alia che ha richiesto di intervenire.

Fabrizio Alia

Io volevo semplicemente dire, tenuto conto della proposta che effettivamente non fa altro che applicare le condizioni dell’anno scorso, ovviamente, ci sono poi ulteriori esclusioni che sono state introdotte da leggi statali, ultimo ad esempio, il decreto sostegni, ha stabilito per gli immobili di proprietà di imprese che hanno subito un calo del 30% di fatturato nel 2020 rispetto al 2019, a prescindere, mentre prima era circoscritto alle strutture turistiche e alberghiere, ora, anche le imprese che operano in tutti i settori, purché abbiano avuto il calo del 30% del fatturato del 2020 rispetto al 2019, sono esclusi dal pagamento dell’IMU nell’anno, sia per la prima che per la seconda rata. Io, anzi, mi sono confrontato con l’Ufficio, perché l’ufficio faceva un’interpretazione, a mio avviso, troppo restrittiva, perché, siccome la norma parla di immobile strumentale, aveva inteso che questo tipo di agevolazione si applicasse solo ed esclusivamente ai fabbricati. In realtà, la norma parla di immobile strumentale, con la nozione immobili noi intendiamo terreni e fabbricati, laddove l’imprenditore agricolo che gestisce i terreni agricoli, ha avuto un calo di fatturato nella sua impresa agricola, il terreno agricolo, in questo caso, a mio avviso, ma anche poi è venuta fuori, fortunatamente, una nota del MEF, che è escluso dall’IMU, cioè, io non pago l’IMU in quel terreno agricolo che per me è strumentale per svolgere l’attività agricola, mi ha portato un calo di fatturato. Un’ultima cosa, in merito all’aliquota dei fabbricati rurali, uso strumentale, che è prevista nella misura dello 0,1, io invito, come ho fatto l’anno scorso, di fare adeguata pubblicità e comunicazione, perché mi accorgo che pochi utenti sono a conoscenza di quella che è, alla fine, un’agevolazione, cioè, nel senso che l’impresa agricola che ha nella proprietà un capannone, oppure anche un banale magazzino, in questo caso, non paga l’1,06 ma paga lo 0,10. Stiamo parlando di un decimo come IMU. Solo che, questa norma è una norma che è praticamente sconosciuta, infatti io ho visto che diversi clienti che magari venivano da altri studi, mi hanno chiesto consiglio, hanno pagato al Comune di Avola, l’aliquota piena, quando, in realtà l’aliquota è agevolata, non è l’1,06 ma lo 0,10. Quindi, sotto questo aspetto, secondo me, pubblicizzare le aliquote, in maniera migliore, anche nel sito istituzionale, non sarebbe male, per consentire di dare al Comune quello che è giusto dare, né un centesimo in più, né un centesimo in meno.

Constatato che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta dell’ufficio, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n° 18

Consiglieri assenti n° 6 (1. Dell’Albani; 2. Tinè; 3. Caruso G.; 4. Guastella, 5. Caldarella, 6. Amato S.)

Voti favorevoli n° 18

Voti contrari 0

Astenuti 0

La proposta dell’ufficio viene approvata all’unanimità dei presenti.

Il Presidente sottopone ai voti la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto, per alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n° 18

Consiglieri assenti: n° 6 (1. Dell’Albani; 2. Tinè; 3. Caruso G.; 4. Guastella; 5. Caldarella; 6. Amato S.)

Voti favorevoli n° 18

Voti contrari 0

Astenuti 0

L’atto viene dichiarato immediatamente esecutivo all’unanimità dei presenti.

Considerato che per la trattazione del punto successivo all’o.d.g. occorre attendere l’arrivo del Responsabile del settore competente, il Presidente propone di prelevare il punto concernente

“ Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 , comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 derivante dalla sentenza ordinanza n. 20997/2018, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, in data 23.08.2018, per risarcimento danni in favore del sig. Amato Alessandro, Amato Sebastiano, Amato Paolo, Amato Clementina e Amato Illuminata” e di trattarlo come 5° punto all’o.d.g.

Il Presidente mette ai voti la proposta suindicata

Consiglieri presenti n° 18

Consiglieri assenti n° 6 (1. Dell’Albani; 2. Tinè; 3. Caruso G.; 4. Guastella; 5. Caldarella; 6. Amato S.)

Voti favorevoli: n° 18

Voti contrari 0

Astenuti 0

La proposta formulata da Presidente viene accolta dall’Assemblea Consiliare con voti unanimi e favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione predisposta dall’ufficio, che qui si intende integralmente riportata, munita dei pareri di rito;

Uditi gli interventi in aula come da verbale allegato;

Visto il verbale reso dalla 2^a Commissione consiliare n° 35 del 15.04.2021

Visto il verbale reso dal Collegio dei Revisori dei Conti n°8 del 16.04.2021

Udito il Presidente proporre il prelevamento del punto posto inizialmente al n° 4 dell’o.d.g. affinché venga trattato come 5° punto all’o.d.g.;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm.ii;

Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale;

Procedutosi alle votazioni, come segue:

- **Proposta dell’ufficio, per alzata e seduta, con il seguente esito:**

Consiglieri presenti n° 18

Consiglieri assenti n° 6 (1. Dell’Albani; 2. Tinè; 3. Caruso G.; 4. Guastella, 5. Caldarella, 6. Amato S.)

Voti favorevoli n° 18

Voti contrari 0

Astenuti 0

- **Dichiarazione di immediata esecutività dell’atto, per alzata e seduta, con il seguente esito:**

Consiglieri presenti: n° 18

Consiglieri assenti: n° 6 (1. Dell’Albani; 2. Tinè; 3. Caruso G.; 4. Guastella; 5. Caldarella; 6. Amato S.)

Voti favorevoli n° 18

Voti contrari 0

Astenuti 0

- **Prelevamento del punto inizialmente posto al numero quattro dell’o.d.g. è trattazione dello stesso quale 5° punto all’o.d.g., per alzata e seduta, con il seguente esito:**

Consiglieri presenti n° 18

Consiglieri assenti n° 6 (1. Dell’Albani; 2. Tinè; 3. Caruso G.; 4. Guastella; 5. Caldarella; 6. Amato S.)

Voti favorevoli: n° 18

Voti contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

**Di approvare la proposta dell'ufficio concernente l'oggetto;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con voti unanimi e favorevoli.**

DISPONE

Il prelevamento del punto "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 derivante dalla sentenza ordinanza n. 20997/2018, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, in data 23.08.2018, per risarcimento danni in favore del sig. Amato Alessandro, Amato Sebastiano, Amato Paolo, Amato Clementina e Amato Illuminata" per trattarlo come 5° punto all'o.d.g.


Il Consigliere anziano
Sebastiano Rossitto



Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Fabio Iacono



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Grazia D'Erba



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, in data _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Avola, _____

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione; -
 È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale.

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
